



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Oggetto: Rilascio del parere di congruità sulle Parcelle professionali – uso del titolo professionale.

Rispondiamo in merito al rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale in materia di infortunistica stradale.

In via preliminare, è necessario ricordare le prescrizioni normative, da cui discende lo svolgimento dell'attività di opinamento delle parcella professionali, presentate dagli iscritti. L'iscritto, inoltre, espone impropriamente il titolo professionale.

Innanzitutto, vanno precisati due principi fondamentali che non possono essere ignorati: a) l'uso del titolo professionale da parte degli iscritti; b) l'attività di opinamento delle parcella professionali (erroneamente qualificata come “ratifica”).

In ordine all'uso del titolo professionale, si ricorda che la denominazione corretta della professione è “perito industriale” e la sua abbreviazione è “Per. Ind.”, per coloro che siano iscritti con il diploma secondario superiore, e “Dott. Per. Ind.”, per coloro che abbiano affrontato gli esami di Stato di abilitazione professionale in possesso della laurea triennale.

Tale principio, oltre che più volte ribadito dal Consiglio nazionale agli ordini territoriali, a partire dalla circolare prot. n. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, è previsto dall'art. 8 comma 2 del codice deontologico vigente di Categoria (aggiornato al 25 gennaio 2019), allorché stabilisce che: *“Il professionista, iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, deve utilizzare il titolo professionale di “perito industriale” con l'abbreviazione “per. ind.”. Il titolo professionale di “perito industriale laureato” e l'uso dell'abbreviazione “dott. per. ind.”, spetta all'iscritto all'albo laureato secondo le norme dell'ordinamento”*.

Quindi, seppure fosse astrattamente valutabile la documentazione inviata dall'iscritto per la “ratifica”, che si compone di una nota proforma di fattura, inviata anche alle parti del processo emarginato al proprio oggetto, essa non solo non potrebbe essere valutata dall'Ordine per carenza di documentazione, ma anche e soprattutto per la violazione dell'obbligo di sottoscrizione previo l'uso corretto del titolo professionale, che non può essere quello utilizzato nella sottoscrizione della nota proforma come “Per. Ind. Ass.”.

Passando, di seguito, all'attività di opinamento delle parcella, va chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilite per le professioni regolamentate ordinistiche, di cui all'art. 9 comma 1 D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 non presuppone la correlativa abrogazione della funzione istituzionale, prescritte per ordini e collegi, di opinamento delle parcella.

L'art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, identificando la facoltà di stabilire una tassa di iscrizione, che l'ordine professionale può stabilire per le attività istituzionali che gli sono proprie, ricorda che questa può essere stabilita anche per il rilascio dei “*pareri per la liquidazione degli onorari*”.

Invero, a norma del D. Lgs. Lgt. 382/44, va osservato che il parere sulla liquidazione degli onorari consiste, in sintonia con la funzione che spetta al Consiglio dell'Ordine, nella certificazione della conformità del credito, come esposto dal professionista, con la tariffa professionale (qualora ovviamente esista), e nella valutazione circa la congruità di quanto richiesto (cfr. per tutte TAR Lombardia, sez. III, 26.1.2004, n. 26). “*Spetta quindi all'interessato indicare l'importo totale della*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

parcella richiesta, comprensivo delle voci accessorie e dell'imposta dovuta, che l'ordine professionale deve assumere ad oggetto del proprio parere” (così, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18/12/2006, n.4655).

Invero, “il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non deve limitarsi ad una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del «quantum» richiesto, in relazione all'opera prestata dal professionista”. Tale valutazione “corrisponde ad una funzione istituzionale di vigilanza a tutela degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati rispetto all'opera professionale prestata dal libero professionista”.

Il parere di congruità è reso sulla base di quanto affermato e descritto dall'iscritto, considerato che il parere del Collegio non ha valore probatorio circa le effettive prestazioni professionali, descritte dal professionista. La decisione sulla “congruità” integra un apprezzamento tecnico discrezionale, riconosciuto in via esclusiva al Consiglio, e nasce dal rapporto di supremazia nei confronti dei professionisti iscritti all'albo, per finalità di tutela della deontologia professionale degli stessi (in termini, TAR Lombardia cit.).

Quindi, il giudizio sulla congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine resta relativo alle attività descritte dal professionista nella parcella, per le quali il Consiglio dell'Ordine deve valutare l'adeguatezza e la conformità del compenso richiesto in base alla tariffa professionale prevista, nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionale.

..***

Recependo tale premessa, l'Ordine di Lecce svolge l'attività di opinamento sulle prestazioni che il professionista dichiara di avere svolto, sulla scorta della documentazione e gli elaborati tecnici prodotti dal medesimo, a prescindere dalla esistenza o meno del rapporto contrattuale, che, in caso di contestazione, verrà accertata in sede giudiziaria.

Dipoi, essendo un'attività puramente discrezionale dell'ente pubblico, spetterà all'Ordine giudicare “congrua” l'attività propriamente professionale, sulla scorta della documentazione tecnica e gli elaborati redatti dal professionista, ritenuti idonei e sufficienti per poter svolgere l'attività di opinamento.

Come si anticipava, con l'abrogazione del sistema tariffario non è venuta meno correlativamente l'attività istituzionale degli ordini circa l'opinamento delle parcelle.

La funzione permane.

In conseguenza di ciò, ai fini dell'opinamento della notula, per quanto concerne i criteri di valutazione della parcella, ove non soccorra altro riferimento (contratto, usi, etc.) l'Ordine può fare riferimento ai parametri ministeriali, di cui agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 20 luglio 2012, n. 140.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento dell'Ordine è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c. – vigente e non abrogato dall'art. 9 D.L. n. 1/2012 -, ma anche l'art. 7, comma 2, del D.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che “Consiglio dell’Ordine” ed “organo giurisdizionale” facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

I nuovi “parametri”, infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).